

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.	
7-00426 Gava: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.	
7-00430 Lulli: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i>) .	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato proposto dai presentatori</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni non regolamentate. C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	52
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner	53
---	----

RISOLUZIONI

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00426 Gava: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00430 Lulli: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 9 novembre 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, avverte che è stato formulato un testo unificato delle risoluzioni in titolo, invitando i presentatori ad illustrarne il contenuto.

Alberto TORAZZI (LNP), assumendo quale testo base la risoluzione Dal Lago

n. 7-00411, rileva che i presentatori hanno convenuto di richiamare nelle premesse il fatto che, come rilevato dall'onorevole Gava nella sua risoluzione n. 7-00426, la difesa dei prodotti italiani vale 21 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro, che il 20 per cento delle attività d'impresa presidiate da una misura *antidumping* è italiano e che il danno complessivo per il sistema produttivo nazionale a causa delle falsificazioni e delle contraffazioni è stato valutato in 50 miliardi di euro. Aggiunge che nelle premesse è stato inserito anche un passaggio contenuto nella risoluzione Lulli n. 7-00430, che fa riferimento alla necessità di fornire informazioni chiare e non ingannevoli in merito all'indicazione dei prodotti provenienti da Paesi extra-comunitari. Sottolinea, infine, che recependo un'osservazione formulata nella precedente seduta dall'onorevole Lulli, è stato eliminato il riferimento ai presentatori delle proposte di legge che hanno dato luogo all'approvazione della legge n. 55 del 2010, recante disposizioni concernenti la commercializzazione dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, nel manifestare un orientamento complessivamente favorevole al testo unificato testé illustrato, accoglie il primo impegno della parte dispositiva e propone di riformulare il secondo impegno sostituendo le parole « a dare attuazione alla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri » con le seguenti « a confermare l'impegno a proseguire l'iter istruttorio finalizzato alla completa adozione del decreto interministeriale attuativo della legge n. 55 del 2010, nonché a sostenere in sede comunitaria tale posizione ».

Alberto TORAZZI (LNP) accetta la riformulazione proposta.

Andrea LULLI (PD), nell'accettare la riformulazione proposta, sollecita il Go-

verno ad attivarsi perché siano approvati i regolamenti comunitari che tutelino efficacemente i consumatori e le imprese con disposizioni chiare in merito all'indicazione dei Paesi di origine.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA assicura che il Governo italiano è molto attivo in sede europea sulle questioni connesse alla tutela del *made in* e che a breve si terrà il « Consiglio competitività » in cui saranno nuovamente affrontate queste tematiche.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), nel sottoscrivere il testo unificato della risoluzione, si associa alle osservazioni del deputato Lulli.

Fabio GAVA (PdL) accetta la riformulazione proposta e dichiara voto favorevole.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00096 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.50.

Disciplina delle professioni non regolamentate.

C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano, C. 3131 Buttiglione e C. 3488 Della Vedova.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che, dopo il disabbinamento delle proposte in titolo dalle altre assegnate in congiunta con la II Commissione, il relatore Abri gnani ha svolto, nella seduta del 22 settembre, la relazione introduttiva sulle proposte di legge in titolo.

Laura FRONER (PD) auspica che la Commissione possa procedere rapidamente all'esame delle proposte di legge recanti la disciplina delle professioni non regolamentate al fine di introdurre un'adeguata disciplina di tutela anche per tali categorie di professionisti. Ritiene che si possa proseguire l'esame delle proposte di legge in titolo nell'ambito di un Comitato ristretto, anche per assicurare un rapido iter di approvazione delle medesime, e che in questa sede non sia necessario procedere ad audizioni in quanto possono essere utilmente essere adoperati i dati e le informazioni raccolte nell'ambito dell'attività conoscitiva sulle professioni ordinarie svolta in congiunta con la II Commissione Giustizia.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, nel concordare sull'opportunità di continuare l'esame delle proposte di legge in sede di Comitato ristretto anche per la complessità della materia, segnala alla Commissione di avere recentemente partecipato a Bruxelles alla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo sul tema del mercato interno dei professionisti. In quella sede è emerso come sia necessario, anche nei provvedimenti appartenenti alla normativa nazionale, cercare di contemperare l'esigenza di assicurare ai professionisti il diritto di accesso alla professione in Paesi diversi da quello di origine, senza eccessivi appesantimenti burocratici con quella di garantire agli utenti/consumatori di poter contare su livelli elevati di pro-

fessionalità a condizioni economiche convenienti.

Laura FRONER (PD), entrando più nel merito dei provvedimenti in esame, sottolinea, in particolare, la necessità di approfondire il tema della formazione dei professionisti che attualmente è attribuita alla competenza e all'autonomia delle regioni, ed in questo senso appare necessario individuare degli *standard* di formazione richiesti per l'accesso alle diverse professioni che siano da esse condivisi.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone, quindi, di procedere – conformemente a quanto prospettato dal relatore – alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 novembre 2010.

**Commercializzazione del metano per autotrazione.
C. 2172 Saglia, C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ALLEGATO 1

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00426 Gava: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00430 Lulli: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI PRESENTATORI

La X Commissione,

premessi che:

il 29 settembre la Commissione commercio internazionale del Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza la relazione Muscardini sulla proposta di regolamento sull'indicazione del Paese di origine di alcuni prodotti importati da Paesi terzi;

la proposta di regolamento, presentata nel 2005 e mai discussa dal Consiglio, rappresenta un primo ed importante passo per il riconoscimento del «made in», fornendo ai consumatori una corretta informazione sul paese di origine di diverse categorie di merci, dall'abbigliamento al tessile, alle calzature, alla ceramica, all'oreficeria e all'occhialeria;

l'approvazione del regolamento permetterà all'Unione europea di recuperare lo svantaggio competitivo, ponendo fine all'assenza di reciprocità, nei confronti dei suoi principali *partner* commerciali, Stati Uniti, Canada, Cina, India, Messico e Giappone, che impongono l'obbligo di un marchio di origine sulle importazioni e di porre di conseguenza le basi per il rilancio dell'economia europea;

gli imprenditori italiani da tempo chiedono adeguati strumenti per difendersi dalla concorrenza di chi senza scrupoli immette sul mercato prodotti di qualità estremamente bassa e dannosi per la

salute umana, facendoli passare come *made in Italy* quando in realtà non lo sono;

secondo le stime 2008 del Ministero dello sviluppo economico la difesa dei prodotti italiani vale 21 miliardi di euro e 100.000 posti di lavoro; il 20 per cento delle attività d'impresa comunitarie presidiate da una misura comunitaria antidumping è italiano; il danno complessivo per il sistema produttivo nazionale, considerato nel suo complesso – agricoltura, industria e commercio –, a causa delle falsificazioni e delle contraffazioni, è stato valutato in 50 miliardi di euro l'anno;

in Italia la materia è regolata dalla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, che promuove e sostiene l'industria manifatturiera italiana attraverso l'introduzione di un sistema di etichettatura a garanzia della qualità del *made in Italy*;

la citata legge, che avrà definitiva attuazione con l'adozione dei mancanti decreti, rappresenta un valido strumento di contrasto ai fenomeni di contraffazione, permettendo alle imprese di difendere e valorizzare le proprie produzioni e garantendo ai consumatori la certezza di essere correttamente informati sulla qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati;

L'Italia è uno dei Paesi più danneggiati dallo sviluppo del mercato del falso perché, oltre a disporre di una struttura produttiva che ha difficoltà ad attrezzarsi adeguatamente per contrastare il fenomeno, ha anche una significativa quota di produzione, quella del *made in Italy* appunto, che risulta maggiormente esposta alla concorrenza sleale dei prodotti contraffatti;

nel 2008 il mercato del falso in Italia ha fatturato 7 miliardi e 107 milioni di euro ed ha sottratto all'economia regolare oltre 130 mila posti di lavoro. Il settore maggiormente colpito dal fenomeno è risultato quello dell'abbigliamento e degli accessori con 2,6 miliardi di euro;

L'Italia nel triennio 2006-2008 è stato il terzo paese europeo per numero di prodotti contraffatti, con oltre 44 mila prodotti sequestrati, pari all'11,5 per cento del totale europeo. Nel 2008, il 54,6 per cento dei prodotti contraffatti è arrivato dalla Cina, mentre in Europa ogni minuto vengono sequestrati 186 prodotti contraffatti provenienti dalla Cina;

L'assenza di norme comunitarie, tranne per alcuni casi specifici nel settore agricolo, e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri hanno fatto sì che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da Paesi terzi e distribuiti sul mercato comunitario siano commercializzati senza alcuna informazione, o con informazioni ingannevoli, relativamente al Paese di origine;

secondo la proposta della Commissione, le parole « fabbricato in », insieme all'indicazione del Paese, potranno essere scritte « in una qualsiasi delle lingue uffi-

ciali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro »;

il Parlamento europeo ha emendato il testo aggiungendo la possibilità che sia utilizzata la lingua inglese sia per la dicitura « made in » che per l'indicazione del Paese d'origine;

le posizioni che l'Unione europea ha assunto in merito all'indicazione del luogo di origine e all'etichettatura rappresentano un importante segnale di cambiamento che il Governo italiano dovrebbe perseguire, in Italia e in Europa, per dare concreta attuazione alle istanze espresse dalle imprese manifatturiere per una maggiore tutela del *made in Italy*,

impegna il Governo:

ad adoperarsi in sede europea affinché venga quanto prima adottato il regolamento sull'indicazione del paese di origine dei prodotti importati da paesi extra-comunitari;

a dare attuazione alla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, assumendo le opportune iniziative per estendere l'applicazione delle disposizioni in essa contenute ad altri settori industriali ed in particolare all'occhialeria, all'oreficeria e al comparto del mobile.

(7-00411) « Dal Lago, Gava, Lulli, Torazzi, Allasia, Maggioni, Vignali, Abrignani, Golfo, Lazzari, Milanato, Mistrello Destro, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino ».

ALLEGATO 2

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00426 Gava: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

7-00430 Lulli: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

premessi che:

il 29 settembre la Commissione commercio internazionale del Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza la relazione Muscardini sulla proposta di regolamento sull'indicazione del Paese di origine di alcuni prodotti importati da Paesi terzi;

la proposta di regolamento, presentata nel 2005 e mai discussa dal Consiglio, rappresenta un primo ed importante passo per il riconoscimento del « made in », fornendo ai consumatori una corretta informazione sul paese di origine di diverse categorie di merci, dall'abbigliamento al tessile, alle calzature, alla ceramica, all'oreficeria e all'occhialeria;

l'approvazione del regolamento permetterà all'Unione europea di recuperare lo svantaggio competitivo, ponendo fine all'assenza di reciprocità, nei confronti dei suoi principali *partner* commerciali, Stati Uniti, Canada, Cina, India, Messico e Giappone, che impongono l'obbligo di un marchio di origine sulle importazioni e di porre di conseguenza le basi per il rilancio dell'economia europea;

gli imprenditori italiani da tempo chiedono adeguati strumenti per difendersi dalla concorrenza di chi senza scrupoli immette sul mercato prodotti di qualità estremamente bassa e dannosi per la

salute umana, facendoli passare come *made in Italy* quando in realtà non lo sono;

secondo le stime 2008 del Ministero dello sviluppo economico la difesa dei prodotti italiani vale 21 miliardi di euro e 100.000 posti di lavoro; il 20 per cento delle attività d'impresa comunitarie presidiate da una misura comunitaria antidumping è italiano; il danno complessivo per il sistema produttivo nazionale, considerato nel suo complesso – agricoltura, industria e commercio –, a causa delle falsificazioni e delle contraffazioni, è stato valutato in 50 miliardi di euro l'anno;

in Italia la materia è regolata dalla legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, che promuove e sostiene l'industria manifatturiera italiana attraverso l'introduzione di un sistema di etichettatura a garanzia della qualità del *made in Italy*;

la citata legge, che avrà definitiva attuazione con l'adozione dei mancanti decreti, rappresenta un valido strumento di contrasto ai fenomeni di contraffazione, permettendo alle imprese di difendere e valorizzare le proprie produzioni e garantendo ai consumatori la certezza di essere correttamente informati sulla qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati;

L'Italia è uno dei Paesi più danneggiati dallo sviluppo del mercato del falso perché, oltre a disporre di una struttura produttiva che ha difficoltà ad attrezzarsi adeguatamente per contrastare il fenomeno, ha anche una significativa quota di produzione, quella del *made in Italy* appunto, che risulta maggiormente esposta alla concorrenza sleale dei prodotti contraffatti;

nel 2008 il mercato del falso in Italia ha fatturato 7 miliardi e 107 milioni di euro ed ha sottratto all'economia regolare oltre 130 mila posti di lavoro. Il settore maggiormente colpito dal fenomeno è risultato quello dell'abbigliamento e degli accessori con 2,6 miliardi di euro;

L'Italia nel triennio 2006-2008 è stato il terzo paese europeo per numero di prodotti contraffatti, con oltre 44 mila prodotti sequestrati, pari all'11,5 per cento del totale europeo. Nel 2008, il 54,6 per cento dei prodotti contraffatti è arrivato dalla Cina, mentre in Europa ogni minuto vengono sequestrati 186 prodotti contraffatti provenienti dalla Cina;

L'assenza di norme comunitarie, tranne per alcuni casi specifici nel settore agricolo, e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri hanno fatto sì che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da Paesi terzi e distribuiti sul mercato comunitario siano commercializzati senza alcuna informazione, o con informazioni ingannevoli, relativamente al Paese di origine;

secondo la proposta della Commissione, le parole « fabbricato in », insieme all'indicazione del Paese, potranno essere scritte « in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro »;

il Parlamento europeo ha emendato il testo aggiungendo la possibilità che sia utilizzata la lingua inglese sia per la dicitura « made in » che per l'indicazione del Paese d'origine;

le posizioni che l'Unione europea ha assunto in merito all'indicazione del luogo di origine e all'etichettatura rappresentano un importante segnale di cambiamento che il Governo italiano dovrebbe perseguire, in Italia e in Europa, per dare concreta attuazione alle istanze espresse dalle imprese manifatturiere per una maggiore tutela del *made in Italy*,

impegna il Governo:

ad adoperarsi in sede europea affinché venga quanto prima adottato il regolamento sull'indicazione del paese di origine dei prodotti importati da paesi extra-comunitari;

a confermare l'impegno a proseguire l'iter istruttorio finalizzato alla completa adozione del decreto interministeriale attuativo della legge n. 55 del 2010, nonché a sostenere in sede comunitaria tale posizione, assumendo le opportune iniziative per estendere l'applicazione delle disposizioni in essa contenute ad altri settori industriali ed in particolare all'occhialeria, all'oreficeria e al comparto del mobile.

(8-00096) « Dal Lago, Gava, Lulli, Anna Teresa Formisano, Torazzi, Allasia, Maggioni, Vignali, Abrignani, Golfo, Lazzari, Milanato, Mistrello Destro, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino ».